

ORIGINALE

Deliberazione N. 29

Data 17-07-2018



COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

Oggetto: **MODIFICA REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE PER
ABROGAZIONE COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **diciassette** del mese di **luglio** alle ore **20:00** nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi e termini di legge.

Alla trattazione del presente oggetto risultano

MACCARRONE KATIA	P	PONTICELLO GRETA	P
MARTELLOZZO MELANIA	P	GALLO GIULIANO	P
MASETTO LUCA	P	RUZZANTE ANDREA	P
BAGGIO LORENZA MARIA	P	ZANON DOMENICO	P
GUIN ROSELLA	P	MIOLO CLAUDIA	P
MARZARO ATTILIO	P	TORRESIN GIOVANNI	P
BAGGIO LUCA	A	GUMIRATO WALTER	P
ZANI NICOLETTA	P	GUMIERO ANDREA	A
GONZO CARLO	P		

(P)resenti n. 15. (A)ssenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune **PERARO PAOLA**

MARTELLOZZO MELANIA nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

PONTICELLO GRETA

RUZZANTE ANDREA

invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraindicato compreso nell'odierna adunanza.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

MARTELLOZZO MELANIA

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 c. 2 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Il Segretario Generale

PERARO PAOLA

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 c. 2 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

N. Reg. Pubblicaz. del

PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, Testo Unico – D.lgs. 267/2000)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On Line per 15 giorni consecutivi

ESECUTIVITA'

(art. 134, comma 3, Testo Unico – D.lgs. 267/2000)

La presente deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento del Sindaco che relaziona in merito all'argomento;

PREMESSO che

- ai sensi dell'art. 2 comma 4 del DPR 380/2001 i Comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, disciplinano l'attività edilizia;
- ai sensi del DPR medesimo l'istituzione ed il mantenimento della Commissione Edilizia sono rinviati alle valutazioni di competenza dell'organo di indirizzo politico-amministrativo, individuato, nel caso di specie, nel Consiglio Comunale;
- con deliberazione in data odierna il Consiglio Comunale non ha incluso la Commissione Edilizia tra gli organismi collegiali ritenuti indispensabili ai sensi dell'art. 96, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- Il Comune di Camposampiero è dotato di Regolamento Edilizio approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 52 del 03/12/1999, aggiornato con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 05/04/2004 e modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n° 42 del 12/09/2005, n° 9 del 12/03/2011 e n° 23 del 26/05/2011 e n° 47 del 16/12/2011;

DATO ATTO che ai sensi della vigente legislazione regionale in materia urbanistica, il Regolamento Edilizio non rientra tra gli elaborati del Piano regolatore comunale, e che pertanto lo stesso si configura come regolamento ordinario da approvarsi, dal Consiglio Comunale, con le modalità previste dall'art. 42 comma 2 lett. a) del D.lgs 267/2000 e s.m.i.;

PRESO ATTO che con DGRV n° 669 del 15/05/2018 avente ad oggetto "*Linee guida e suggerimenti operativi rivolti ai Comuni per l'adeguamento al Regolamento Edilizio Tipo (RET) di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Governo-Regioni e Comuni il 20 ottobre 2016, recepito con DGRV 22 novembre 2017 n° 1896*", la Regione Veneto ha collegato il recepimento da parte dei Comuni delle definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica, all'adozione della Variante al PI (Piano degli interventi), di adeguamento alla L.R. n. 14/2017, in tema di consumo di suolo;

VISTA la DGRV n. 668 del 15/05/2018 avente ad oggetto "*Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4 comma 2 lettera a) della Legge regionale 6 giugno 2017 n° 14*", pubblicata sul BUR n° 51 del 25/05/2018;

RICHIAMATO l'art. 19 della L.R. n. 15/2018 "*Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018*" che ha introdotto l'art. 48 ter alla L.R. n. 11/2004 in cui, al comma 4, si stabilisce: "I Comuni, con apposita variante, adeguano gli strumenti urbanistici comunali alle nuove definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica nei tempi e con le procedure previsti, rispettivamente, dall'articolo 13, comma 10 e dall'articolo 14 della Legge regionale 6 giugno 2017, n.14 "*Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*";

DATO ATTO che il termine per l'adeguamento allo strumento urbanistico è di diciotto mesi a decorrere dal 25/05/2018;

RILEVATA l'opportunità di procedere all'adeguamento complessivo del Regolamento Edilizio al RET, unitariamente e contestualmente all'adeguamento del PI alle nuove definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica;

CONSIDERATO, nelle more di tale revisione complessiva del RET, di procedere al recepimento delle determinazioni del Consiglio Comunale in tema di organismi collegiali, abrogando gli articoli del Regolamento Edilizio Comunale relativi all'istituzione e funzionamento della Commissione Edilizia, sopprimendo di fatto la Commissione Edilizia e le relative competenze;

TENUTO conto nel merito che

- l'estensione della procedure della C.I.L. - comunicazione di inizio lavori, C.I.L.A. - Comunicazione di inizio lavori asseverata, S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ad un'ampia casistica di interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e di nuova costruzione, ha reso sempre più residuale la funzione della Commissione Edilizia;

- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare gli artt. 5, 20, 22, 23 e 23/bis e ss.mm.ii., attribuiscono interamente l'istruttoria delle pratiche edilizie al responsabile del procedimento ed allo sportello unico, venendo di fatto a relegare la commissione edilizia in un ruolo marginale;

CONSIDERATO altresì che:

- il mantenimento della Commissione Edilizia costituisce un appesantimento delle procedure connesse all'esercizio dell'attività edilizia;
- per esigenze di semplificazione e di snellimento dell'attività amministrativa, si rende quindi opportuno sopprimere detto organo tecnico consultivo, nonché in considerazione dell'orientamento del TUEL in merito alla riduzione degli organismi collegiali ad all'attribuzione delle relative funzioni all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia;

DATO ATTO che la presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consigliare;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI ED ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 – 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;

UDITI gli interventi del Consigliere Zanon e del Sindaco Katia Maccarrone e le relative dichiarazioni di voto, come riportato nel verbale della seduta consiliare in data odierna (17/7/2018);

(...omissis...)

Prima della votazione, escono i Consiglieri Gumirato, Zanon, Miolo e Torresin. Presenti 11.

CON l'assistenza del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI favorevoli n. 11, contrari nessuno ed astenuti nessuno, legalmente espressi per alzata di mano dagli 11 Consiglieri presenti, come accertati dagli scrutatori su indicati, ai sensi della vigente normativa,

DELIBERA

- 1) di approvare la premessa narrativa che qui si intende integralmente trascritta;
- 2) di abrogare i seguenti articoli del Regolamento Edilizio Comunale:

art.19 (Competenze della Commissione Edilizia), **art.20** (Composizione e costituzione della Commissione Edilizia), **art.21** (Procedure e funzionamento della Commissione Edilizia), e ogni qualsiasi richiamo a tale organo all'interno del Regolamento Edilizio, sopprimendo di fatto ed in via permanente tale Commissione con le relative attribuzioni;

- 3) Di dare atto che ai sensi dell'art. 96 DPR 267/2000, ultimo periodo, le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia;
- 4) di dichiarare, con separata votazione che riporta il seguente esito: favorevoli n. 11, contrari nessuno ed astenuti nessuno, legalmente espressi per alzata di mano dagli 11 Consiglieri presenti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ESAMINATA la proposta di deliberazione

ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della stessa.

Il Responsabile del Servizio
F.to CAMPELLO GIANNI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ESAMINATA la proposta di deliberazione

ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE della stessa.

Il Responsabile del Servizio
F.to SIMONETTO MIRKA